



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0160 (COD)**

**12604/08
ADD 2**

**ENV 508
AGRI 257
MI 285
COMER 163
CODEC 1044**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 luglio 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Documento di accompagnamento della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca <i>Sintesi della valutazione dell'impatto</i> sul potenziale impatto di un divieto dei prodotti derivati da specie di foca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 2291.

All.: SEC(2008) 2291



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.7.2008
SEC(2008) 2291

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

SINTESI DELLA
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

**SUL POTENZIALE IMPATTO DI UN DIVIETO DEI PRODOTTI
DERIVATI DA SPECIE DI FOCA**

{COM(2008) 469 definitivo}
{SEC(2008) 2290}

SINTESI

1. Fedele al suo impegno a favore di standard che garantiscano un elevato benessere degli animali, la Commissione ha intrapreso un'analisi obiettiva e approfondita degli aspetti della caccia alle foche relativi al benessere degli animali nei paesi in cui si pratica tale attività. La presente relazione presenta le opzioni esistenti per ulteriori misure strategiche e/o legislative intese a rispondere alle preoccupazioni in materia di benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche.
2. Tale analisi ha permesso di esaminare il quadro normativo e le pratiche di gestione applicabili alla caccia alle foche nei vari Stati dell'area di distribuzione¹ e di identificare le migliori pratiche in questo settore sulla base delle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)². Sono stati sottoposti ad esame i seguenti Stati dell'area di distribuzione: Canada, Finlandia, Groenlandia, Namibia, Norvegia, Russia, Svezia e Regno Unito (Scozia).
3. Dalla valutazione è emerso che i sistemi di gestione della caccia alla foca variano da un paese all'altro e che ciascuno di essi può essere migliorato. La caccia alla foca è praticata in contesti molto diversi. Tali differenze riguardano non solo il tipo e le dimensioni della caccia, ma anche il quadro normativo in cui essa è praticata. Alcuni Stati dell'area di distribuzione hanno adottato e attuato sistemi di gestione globali intesi a minimizzare il conflitto tra produzione e benessere degli animali; altri, invece, applicano sistemi di gestione meno avanzati e che tengono meno conto delle preoccupazioni in materia di benessere degli animali.
4. Il parere scientifico dell'EFSA indica che esistono diversi metodi che permettono di uccidere le foche in modo rapido ed efficace, senza causare dolore, angoscia e sofferenza evitabili. Tuttavia è stato dimostrato che, nella pratica, l'uccisione non avviene sempre in modo efficace e che in alcuni casi gli animali vengono uccisi e scuoiati con metodi che provocano dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.
5. La valutazione dell'impatto ha preso in considerazione sia le misure legislative che le misure di natura diversa. Sono state inoltre analizzate le misure non direttamente legate ai sistemi di gestione, come il divieto totale di immissione sul mercato dell'UE o di importazione/esportazione, nonché misure che possono essere connesse alle buone o cattive pratiche dei sistemi di gestione della caccia alle foche.
6. La dimensione ambientale dell'analisi si è limitata agli effetti sul benessere degli animali, che sono tuttavia difficili da valutare, poiché l'efficacia dei metodi di uccisione utilizzati varia in funzione della tecnica impiegata, dell'abilità degli operatori e delle condizioni ambientali. Inoltre, per quanto riguarda gli effetti economici, ci si è limitati all'impatto sul commercio e sulle economie locali, sia nei paesi in cui è praticata la caccia alla foca che nei potenziali paesi di transito o di

¹ Studio della Commissione affidato alla società di consulenza COWI "*Assessment of the potential impact of a ban of products derived from seal species*" (Valutazione del potenziale impatto di un divieto dei prodotti derivati da specie di foca), aprile 2008.

² Parere scientifico indipendente dell'EFSA sugli aspetti relativi al benessere degli animali nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche, dicembre 2007: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178671319178.htm

trasformazione, mentre la dimensione sociale riguarda principalmente la popolazione Inuit.

7. Si ritiene che **un divieto totale di immissione sul mercato dell'UE di prodotti derivati dalla foca** avrebbe conseguenze economiche limitate negli Stati membri dell'UE. Ciò presuppone tuttavia che possano continuare il trasbordo di pelli di foca e di altri prodotti derivati dalla foca e le importazioni di pelli di foca per la trasformazione e per l'esportazione. Gli effetti sarebbero leggermente più significativi per gli Stati dell'area di distribuzione non membri dell'UE. Ciò è dovuto al fatto che in tali paesi l'importanza della caccia alle foche è maggiore che negli Stati dell'area di distribuzione membri dell'UE e che, ad eccezione della Russia, il mercato dell'UE riveste per loro una certa importanza. Questa opzione priverebbe inoltre i consumatori della possibilità di acquistare prodotti derivati dalla foca nell'UE.
8. **Il divieto totale di importazione e di esportazione** avrebbe conseguenze economiche di media importanza per gli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per la Finlandia e la Germania, per le quali gli effetti potrebbero essere significativi, qualora il divieto riguardasse anche il commercio di transito. Gli effetti sarebbero leggermente più gravi per gli Stati dell'area di distribuzione non membri dell'UE. Ancora una volta questo è dovuto al fatto che l'importanza della caccia alle foche praticata in tali paesi è ben maggiore che negli Stati dell'area di distribuzione membri dell'UE e che, ad eccezione della Russia, il mercato dell'UE riveste per loro una certa importanza. Tuttavia, se il divieto venisse esteso al commercio di transito, il Canada ne risentirebbe in modo particolare, a meno che il commercio non venga trasferito dalla Germania e dalla Finlandia verso paesi esterni all'UE, ad esempio la Norvegia. Pertanto, la Norvegia potrebbe in realtà rafforzare la sua posizione di operatore del commercio di transito. I consumatori, da parte loro, avrebbero soltanto una scelta molto limitata, costituita da prodotti derivati da specie di foche cacciate nell'UE e offerti in vendita solo sui mercati locali.

La Danimarca e l'Italia sono di gran lunga i due più grandi importatori comunitari di pelli da pellicceria gregge di foca destinate alla trasformazione/vendita sul mercato dell'UE, e anch'esse subirebbero pertanto gli effetti di una tale regolamentazione. La Danimarca importa le pelli da pellicceria gregge (che non sono classificate come merci in transito) direttamente dal Canada e dalla Groenlandia, mentre l'Italia le importa da Russia, Finlandia e Regno Unito (Scozia). Anche la Grecia ha importanti scambi commerciali di pelli gregge con gli ultimi due paesi dell'area di distribuzione menzionati.

9. L'introduzione di un sistema di **etichettatura** che consenta ai consumatori di distinguere tra diversi prodotti derivati dalla foca sulla base di considerazioni relative al benessere degli animali (etichettatura basata sul prodotto) potrebbe presentare il doppio vantaggio di un aumento dei prezzi dei prodotti di consumo e in generale di un maggiore ritorno di immagine per la caccia alle foche. Se volontario, il sistema potrebbe incoraggiare un processo naturale di libera scelta per quanto riguarda la conformità e assicurare così un equilibrio tra il benessere degli animali e la dimensione economica e sociale; ciò conferirebbe vantaggi superiori ai costi a quanti scelgono di utilizzare l'etichettatura e contribuirebbe ad accrescere il benessere delle foche. Si ritiene inoltre che l'impatto sarebbe massimo se venisse applicato un

sistema generalizzato di etichettatura a livello internazionale piuttosto che unicamente a livello dell'UE.

10. **Accordi bilaterali/multilaterali** potrebbero essere conclusi tra l'UE e uno o più Stati dell'area di distribuzione, il che permetterebbe di allargare la zona geografica che non deve essere coperta da misure legislative. L'impatto sarebbe analogo a quello di un divieto limitato che consenta il commercio se la caccia alle foche rispetta gli standard di cui si è detto prima.
11. Tenuto conto delle preoccupazioni in materia di benessere degli animali espresse dai cittadini, e segnatamente dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, si ritiene che misure isolate non di carattere legislativo siano insufficienti per affrontare il problema.
12. Il parere scientifico dell'EFSA indica chiaramente che vi sono dati che dimostrano che nella pratica non sempre l'uccisione avviene in modo efficace, una conclusione confermata dagli ulteriori risultati dell'analisi. Vi sono pertanto fondate ragioni per adottare misure cautelari che vietino l'accesso al mercato dell'UE di prodotti derivati da foche uccise e scuoiate con metodi che causano loro dolore, angoscia e sofferenza evitabili.
13. Dalla valutazione dell'impatto in relazione al benessere degli animali e alla dimensione economica e sociale emerge che una **combinazione di diverse opzioni** rappresenta il modo migliore per conseguire i seguenti obiettivi generali:
 - proteggere le foche da pratiche che causano loro dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza evitabili durante le operazioni di uccisione e scuoiatura;
 - rispondere alle preoccupazioni dei cittadini per quanto riguarda l'uccisione e la scuoiatura delle foche.

Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti vietando l'immissione sul mercato nonché l'importazione, il transito nella Comunità e l'esportazione dalla medesima di tutti i prodotti derivati dalla foca. Il commercio di detti prodotti sarebbe comunque autorizzato se saranno rispettate determinate condizioni riguardanti il modo e il metodo di uccisione e di scuoiatura delle foche. Occorrerebbe inoltre istituire obblighi di informazione volti ad assicurare che i prodotti derivati dalla foca il cui commercio è ammesso in deroga ai divieti altrimenti vigenti siano chiaramente identificati come provenienti da un paese che rispetta le predette condizioni.

Tale opzione preferenziale contribuirebbe ad evitare che ai consumatori siano proposti prodotti derivati da foche uccise e scuoiate causando loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili e permetterebbe di incoraggiare il ricorso a metodi di uccisione e di scuoiatura che non provochino dolore, angoscia o altre forme di sofferenza evitabili. Questa opzione avrebbe quindi un impatto diretto sull'applicazione di tecniche di caccia rispettose del benessere degli animali, evitando loro inutili sofferenze.